



CPIA Savona “CPIA Albenga - Finale L. - Savona - Valbormida”

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Caboto, 2 - 17100 Savona telefono 019 820730

e-mail: svmm062003@istruzione.it pec svmm062003@pec.istruzione.it

CF 92104610099 - Codice univoco fatturazione elettronica UF4C2Q

sito www.cpiasavona.edu.it - scuola polo per la formazione - Ambito 5 Liguria

circolare n.

Savona, 2 dicembre 2021

a tutto il personale
all'Albo

Oggetto: Decreto legge del 24 novembre 2201 recante l'estensione dell'obbligo vaccinale e il potenziamento della certificazione verde Covid-19

Gentili in indirizzo,

il Consiglio dei Ministri ha licenziato, in data 24 novembre 2021, un nuovo Decreto-legge che modifica il DL 44/2021, a sua volta convertito dalla Legge 76/2021.

Il Decreto in oggetto reca l'estensione dell'obbligo vaccinale e, contestualmente, il potenziamento della certificazione verde Covid-19. In sintesi, ecco quali le principali novità afferenti al settore dell'Istruzione (Capo I art.2 e Capo II art. 3 e 4):

1) a partire al 15 dicembre 2021, l'adempimento dell'obbligo vaccinale (che comprende anche la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario) è esteso a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, compresi quindi anche i CPIA.

2) Il dirigente scolastico ha l'obbligo di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico e lo verifica acquisendo le informazioni necessarie tramite lo specifico applicativo SIDI, in corso di aggiornamento. Nel caso in cui il personale non risultasse in regola, il dirigente invita gli interessati a produrre, entro cinque giorni, l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'essere dispensati per fragilità, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito. In caso di prenotazione, l'interessato dovrà poi trasmettere, entro tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento.

3) In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà comunicazione scritta all'interessato. L'accertamento, a sua volta, determina l'immediata sospensione del rapporto di lavoro, senza tuttavia ulteriori conseguenze disciplinari. Per l'intero periodo di sospensione non sono dovuti né la

retribuzione né altro emolumento o compenso. La sospensione si protrae sino alla comunicazione, da parte dell'interessato, dell' avvio del ciclo primario di vaccinazione oppure del suo completamento con la somministrazione della dose di richiamo.

4) La certificazione verde Covid-19 viene potenziata perché comprende non solo il completamento del ciclo vaccinale primario, ma anche la somministrazione della successiva dose di richiamo e passa da una validità di 12 mesi ad una validità di 9 mesi.

Grazie dell'attenzione e i miei più cordiali saluti

f.to il dirigente scolastico
Domenico Buscaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93